

VADEMECUM PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI CONFERMA NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E NELLA PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. 115/2002;
- D. Lgs. 28/2010 art. 15 bis e segg (Mediazione);
- L.162/2014 art. 11 bis e segg. (Negoziazione);
- D.M. 01/08/2023;

COMPETENZA DELL'ORDINE AVVOCATI DI LUCCA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca è competente ad esaminare e valutare le istanze che hanno ad oggetto procedimenti di mediazione e negoziazione assistita espletati in Organismi pubblici e privati aventi sede nel Circondario del Tribunale di Lucca e per il quali vi sia stato, da parte del Consiglio dell'Ordine, l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato.

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI STRAGIUDIZIALI

1.-Il difensore è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, l'istanza di conferma sulla piattaforma del Ministero accessibile dal sito giustizia.it (<https://lsgbo.giustizia.it/>).

2. Le condizioni reddituali per l'ammissione sono quelle previste dal D.P.R. 115/2002; 3. Il Consiglio dell'Ordine, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ammette/respinge l'interessato al Patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria;

4. Nelle procedure di mediazione, a seguito dell'ammissione, non sono dovute le indennità richieste dall'Organismo per l'avvio del procedimento.

5.-si riporta il dettato di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 01.08.2023: *"Ai fini del presente decreto all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà"*

ISTANZA DI CONFERMA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E CONTESTUALE ISTANZA DI PARERE SUI COMPENSI PROFESSIONALI

I documenti che il singolo Avvocato deve depositare , su file diversi, sono i seguenti:

- a.-** La dichiarazione sostitutiva di certificazione di permanenza dei requisiti reddituali, la delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine;
- b.-** la dichiarazione sostitutiva di certificazione del difensore, che attesti l'iscrizione negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 81 D.P.R. 115/02;
- c.-** il verbale di accordo di conciliazione;
- d.-** Il progetto di notula con relativa relazione sull'attività svolta;

DETERMINAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI

Dopo il deposito detta istanza verrà presa in carico dal Consiglio dell'Ordine che effettuerà le verifiche previste dall' art. 6 D.M. 01/08/2023.

Il Consiglio dell'Ordine, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, nonché la completezza della documentazione depositata nonché la congruità del compenso professionale procederà, nei trenta giorni decorrenti dal deposito dell'istanza e di tutta la documentazione necessaria, ad inserire sulla piattaforma del Ministero l'istanza di conferma o l'annotazione di diniego.

In caso positivo il Consiglio dell'Ordine trasmette al Ministero con il visto di congruità annotando sulla piattaforma l'esito positivo. Se, invece, accerta che non ricorrono i presupposti per confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica il diniego della delibera di congruità annotando sulla piattaforma l'esito negativo (art. 6 comma 1 D.M. 01/08/2023) con conseguente revoca dell'ammissione; Il Consiglio dell'Ordine è tenuto, altresì, a revocare l'ammissione al patrocinio su comunicazione del Ministero secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 D.M. 01/08/2023.

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto, altresì, a revocare l'ammissione ex art. 15 novies del D. Lgs. 28/2010 e art. 11 novies della L. 162/2014: in entrambi i casi, avverso tale decisione, l'interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che lo ha adottato.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di chiedere ai richiedenti e agli Organismi di Mediazione dove si è svolta la relativa procedura la documentazione ritenuta necessaria per verificar l'attività effettivamente svolta dall'Avvocato che ha formalizzato l'istanza;

VERIFICHE E PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO (Art. 7 D.M. 01.08.2023)

1.-Il Ministero, esaminata la documentazione pervenuta, se ritiene che manchino i presupposti per la conferma dell'istanza, ritrasmette la stessa al Consiglio dell'Ordine per gli adempimenti di competenza (art.7 comma 1 - D.M. 1/8/2023);

2.-Se, invece, ritiene sussistenti i presupposti per la conferma dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, convalida la delibera di congruità del Consiglio dell'Ordine riconoscendo l'importo spettante all'Avvocato, o per credito di imposta o pagamento, sulla base della scelta operata nella richiesta di conferma, dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine ed all'interessato;

3.-Qualora il Ministero ritenga di non convalidare il parere di congruità, ne darà comunicazione al Consiglio dell'Ordine ed all'interessato, il quale ha la possibilità, entro 60 giorni, di ripresentare una nuova istanza ai sensi dell'art. 15 septies D. Lgs. 28/2010 o dell'art. 11 septies L. 162/2014.

Lucca, li 31 ottobre 2024.

Il Segretario

avv. Francesco Spina
Lago

Il Presidente

avv. Flaviano dal